

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1148

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILVESTRI, ALFONZI, BONADONNA,
CARLONI, DE PETRIS, DONATI, MANZELLA e RIPAMONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2006

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
consegna delle armi per uso di caccia nei periodi di chiusura
della stagione venatoria

ONOREVOLI SENATORI. - La caccia in Italia è regolata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio», che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica. In Italia vi sono 700.000 cacciatori col porto d'armi, cui la vigente normativa nazionale sulle armi consente di possedere un numero «illimitato» di fucili da caccia, avendo abrogato il limite massimo di possesso di sei armi da caccia per ogni cacciatore introdotto nel 1986. Sono inoltre consentite sino a tre pistole e sei armi per uso sportivo ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, ed è inoltre possibile detenere un elevatissimo numero di cartucce cariche per pistola, cartucce a palla unica, a pallini o a pallettoni. Le cronache riportano spesso i casi di incidenti di caccia dovuti a imperizia, negligenza o colpa nell'uso e maneggio delle armi ma è difficilmente calcolabile il numero di incidenti connessi alla diffusione delle armi da caccia presso le abitazioni, ove molto spesso non è assicurata la corretta custodia delle armi e la corrispondenza tra quanto detenuto e quanto denunciato, essendo peraltro assai difficili controlli sistematici. Gli articoli 20 e 20-bis della legge n. 110 del 1975 dispongono semplicemente che la custodia delle armi e degli esplosivi «deve essere assicurata con ogni diligenza» prevedendo per i trasgressori pene contravvenzionali o l'ammenda fino a 516 euro, appena più gravi per l'omessa custodia. Da molto tempo si discute sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo del-

l'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso di difesa personale. Ma quel che qui preme osservare è la necessità di una disciplina più stringente in materia di custodia delle armi, con particolare riferimento al periodo di chiusura della stagione venatoria. La tutela della sicurezza pubblica e la normativa in materia di armi essendo di competenza statale, il legislatore può dunque intervenire su questo settore, al fine di assicurare da un lato che sia praticamente più difficile cacciare al di fuori dei periodi consentiti (cosa peraltro già sanzionabile in base alla normativa vigente), dall'altro introducendo disposizioni che possano favorire la graduale riduzione della presenza nelle abitazioni civili di veri e propri arsenali, a cominciare dalle armi possedute per uso di caccia. In questo senso, la presente legge consente alle regioni di individuare luoghi, strutture e soggetti presso i quali i titolari di tesserino venatorio possono essere tenuti, secondo modalità, condizioni e tempi definiti dalla legge regionale, a consegnare le armi alla chiusura del periodo di caccia. In ogni caso va consentito ai legittimi possessori l'accesso per la manutenzione ordinaria e per l'utilizzo delle armi a fini sportivi (ad esempio il tiro al volo). Il rispetto della competenza regionale e la previsione di un onere di custodia da incorporare nella tassa di concessione consentono quindi sia di non gravare sui pubblici bilanci sia di disporre di uno strumento normativo che le singole regioni possono attivare per meglio contribuire alla custodia delle armi e munizioni per uso di caccia con la diligenza richiesta dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (*Custodia delle armi da caccia al di fuori dei periodi venatori*). - 1. Al fine di contribuire al rispetto delle disposizioni relative al calendario venatorio, con legge regionale possono essere definite condizioni e modalità per assicurare la custodia in piena sicurezza, previo deposito, delle armi possedute per uso di caccia al di fuori dei periodi di apertura della stagione venatoria.

2. La legge regionale di cui al comma 1 individua le strutture ed i soggetti presso cui i possessori di armi da caccia residenti nella regione sono tenuti alla consegna delle stesse al termine della stagione venatoria, nonché le modalità del relativo ritiro alla riapertura della stessa, regolando le condizioni e le responsabilità di deposito e prevedendo altresì disposizioni che ne consentano comunque, ove ricorrano i presupposti di legge, l'utilizzo a fini sportivi da parte dei soggetti aventi titolo, nonché la manutenzione ordinaria, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di uso delle armi per fini sportivi o venatori.

3. La legge regionale di cui al comma 1 definisce l'entità del contributo aggiuntivo alla tassa di concessione regionale di cui all'articolo 23, finalizzato a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo».

Art. 2.

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20.1. - (*Custodia delle armi da caccia al di fuori dei periodi venatori*). - 1. La legge regionale può indicare strutture e soggetti presso cui tutti i possessori di armi da caccia residenti nella regione sono tenuti a consegnare le relative armi ai fini della loro custodia nei periodi di chiusura della stagione venatoria, in applicazione dell'articolo 22-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle licenze oggetto di primo rilascio o rinnovo successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.